



# Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna

## A.C. 1007

Dossier n° 297 - Schede di lettura  
14 maggio 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1007
Titolo:	Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Messina
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	16 marzo 2023
assegnazione:	14 luglio 2023
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX Trasporti, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Premessa

La proposta di legge in esame [AC 1007](#), composta di **2 articoli**, reca "Disposizioni in favore delle **società sportive** aventi sede nelle **regioni Sicilia e Sardegna**".

La **relazione illustrativa** segnala che, sul tema, **in Sicilia** è intervenuta la legislazione regionale, con la [legge 15 aprile 2021, n. 9](#), recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale», che ha previsto, **all'articolo 81, comma 6**, l'istituzione di un fondo *ad hoc* per contribuire ai costi di trasferta sostenuti dalle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico; la disposizione citata - prosegue la relazione illustrativa - prevede che il contributo si applichi per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta (a tal fine, è stato istituito un fondo di 400 mila euro per il biennio 2021-2022. I criteri per l'erogazione dei predetti contributi sono stati definiti con il [decreto 2261 dell'8 settembre 2021](#) dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo). L'**articolo 1** della presente proposta di legge **prevede un contributo simile a quello appena illustrato, ma di natura permanente ed erogato dallo Stato**, in favore delle **società sportive** aventi sede in **Sicilia e in Sardegna**, per aiutarle a coprire i costi derivanti dalla mancata continuità territoriale.

La relazione illustrativa ricorda, inoltre, che le società sportive hanno subito perdite pesantissime durante gli anni della pandemia, e che in questo quadro si inserisce la norma recata dall'[articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), incisa dalla presente proposta di legge, che riconosce alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse **le sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati**. Rileva che i dati dimostrano che le società sportive aventi sede nelle regioni insulari hanno beneficiato in misura molto minore degli investimenti pubblicitari. Pertanto, al fine di rendere tale misura maggiormente appetibile **con specifico riferimento alle regioni insulari**, l'**articolo 2** della presente proposta di legge dispone **una maggiorazione dal 50 all'80 per cento del credito d'imposta** laddove gli investimenti siano effettuati in favore di società sportive ivi aventi sede.

## Contenuto

L'**articolo 1** istituisce un **fondo da ripartire** tra le società sportive aventi sede nelle regioni **Sicilia** o **Sardegna**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e di alleggerire il carico finanziario derivante dai maggiori costi dei **biglietti aerei e ferroviari** delle tratte nazionali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del suo successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, **è istituito un fondo**, con una dotazione di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023** (*tale decorrenza è da aggiornare in relazione all'entrata in vigore della presente proposta di legge*), da ripartire tra le **società sportive** aventi sede nelle regioni **Sicilia** o **Sardegna** che partecipano ai **campionati nazionali di serie A o di serie B** indetti dalle [federazioni sportive riconosciute](#) dal [Comitato olimpico nazionale italiano](#) o dal [Comitato italiano paralimpico](#), ai fini della riduzione dei costi sostenuti per le trasferte degli atleti, tramite la concessione di contributi di importo fino a **100 euro** ad atleta, più **50 euro** ad atleta per ogni pernottamento reso necessario dalla trasferta. Con **decreto** del Ministro per lo sport (attualmente [Ministro per lo sport e i giovani](#)), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le **modalità di ripartizione** e assegnazione delle risorse del Fondo.

Si noti che **non sempre** le specifiche denominazioni di **"Serie A"** e di **"Serie B"** sono **idonee** ad identificare i **primi due livelli della piramide dei campionati** organizzati a livello nazionale dalle federazioni sportive riconosciute. Al contrario, limitandosi a titolo esemplificativo ai soli campionati maschili dei [soli sport di squadra riconosciuti dal CONI che siano anche indicati dal CIO](#), si segnala quanto segue.

La specifica denominazione **"Serie A"** è utilizzata, per i campionati di primo livello, **solo in 2 casi su 10**: Calcio e Baseball. Negli altri casi compaiono **denominazioni diverse**, quali: Serie A *Elite* (Rugby e Hockey su prato), Lega Basket A (Pallacanestro), Superlega (Pallavolo) Serie A Gold (Pallamano), Serie A1 (Pallanuoto), Campionato Assoluto (Curling). In un altro caso, l'Hockey su ghiaccio, la "Serie A" italiana è una competizione integrata all'interno in un campionato di livello transnazionale (*l'Alps Hockey League*, che coinvolge anche squadre austriache e slovene). Ancora, nel Rugby, la "Serie A" esiste ma corrisponde al secondo livello della piramide, essendo collocata al di sotto della Serie A *Elite*.

Per quanto riguarda la denominazione **"Serie B"**, essa è presente **in 7 casi su 10, ma solo in 3 casi su 10** (Calcio, Baseball e Curling) essa identifica il **secondo livello** della piramide dei campionati: negli altri casi identifica campionati di livello più basso, essendo preceduta, oltretutto dai campionati di primo livello, anche da campionati con denominazioni quali Serie A2, Serie A3, Serie A *Silver* e Serie A *Bronze*. In 2 casi, infine, la Serie B esiste ma identifica campionati di livello non nazionale, bensì regionale o interregionale.

Ai sensi del **comma 2**, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 in esame, pari a **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023** (*si veda sopra quanto all'aggiornamento della decorrenza degli oneri, anche per quanto segue*), si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 494, della legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023).

Si ricorda che il citato **articolo 1, comma 494** della legge di bilancio 2023 prevede che, in attuazione dell'[articolo 119 della Costituzione](#), al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di **5 milioni di euro** per l'anno 2023 e di **15 milioni di euro** a decorrere **dall'anno 2024**. Tale fondo è stato rifinanziato di 8 milioni di euro, per il 2023, dall'[articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2023](#).

Si ricorda altresì che il suddetto [articolo 119 della Carta Costituzionale](#), prevede - al sesto comma - che la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e **promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità**.

Il **comma 3** dell'articolo 1, infine, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 2** reca disposizioni in materia di **credito d'imposta** per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di **società e associazioni sportive** dilettantistiche. Nello specifico, esso prevede, al **comma 1**, una novella all'[articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020](#), che disciplina tale materia.

Si ricorda infatti che il suddetto **articolo 81, comma 1**, del [decreto-legge n. 104 del 2020](#) ha riconosciuto, a legislazione vigente, **per l'anno 2020**, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero

società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, **un contributo**, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati**, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla [legge n. 398 del 1991](#), che reca **disposizioni tributarie** relative alle **associazioni sportive dilettantistiche**.

L'**articolo 10, comma 1**, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) ha poi disposto che le disposizioni di cui al suddetto [articolo 81](#) **si applicano** anche per le **spese sostenute durante l'anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Successivamente, l'**articolo 9, comma 1**, del [decreto-legge n. 4 del 2022](#) (come modificato, dall'articolo 1, comma 615 della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) e dall'articolo 37 del [decreto-legge n. 75 del 2023](#)) ha previsto che le disposizioni di cui all'[articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020](#), già prorogate, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022** e per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023**, nonché per quelli effettuati dal **1° luglio 2023 al 30 settembre 2023**.

Ora, **la disposizione in commento** aggiunge un periodo al **comma 1, dell'articolo 81** del [decreto-legge n. 104 del 2020](#), prevedendosi che, **per gli investimenti** di cui al medesimo articolo 81 **effettuati nei confronti di leghe, società o associazioni aventi sede nel territorio della Regione Siciliana o della regione Sardegna**, il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è aumentato dal 50 **all'80 per cento** degli investimenti effettuati.

Il **comma 2** dell'articolo 2 in esame dispone che, **agli oneri** derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

Il **comma 3**, infine, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*In relazione al comma 1 dell'articolo 2, si fa notare che il contenuto delle relative disposizioni risente inevitabilmente del tempo intercorso tra il momento della presentazione della proposta di legge (16 marzo 2023) e il momento della sua calendarizzazione in Commissione (maggio 2024), ed oggi risulta idoneo a produrre effetti retroattivi su un esercizio finanziario ormai chiuso.*

*La maggiorazione del credito di imposta previsto in ragione degli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, nel corso del 2023, a favore di leghe o società sportive aventi sede nel territorio della Regione Siciliana o della regione Sardegna necessiterebbe, infatti, di una copertura di competenza finanziaria nell'esercizio finanziario 2023, esercizio tuttavia che si è concluso il 31 dicembre scorso.*

*Si valuti pertanto l'opportunità di ridefinire la misura agevolativa con riferimento all'anno 2024.*

*Riguardo poi alla formulazione della disposizione di copertura finanziaria, si segnala inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 2 non reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame, secondo quanto richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196/2009 (ove si stabilisce che "ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa").*

*Nel caso di ridefinizione della misura a valere sull'esercizio 2024, la copertura finanziaria dei suddetti oneri andrebbe riferita al bilancio di previsione dell'anno in corso, con riferimento dunque allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*